

Urteilkopf

131 I 52

8. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico nella causa A. e Ilcc. contro Ministero pubblico della Confederazione e Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (ricorso) 1S.10/2004 dell'11 novembre 2004

Regeste (de):

Art. 33 Abs. 3 lit. a SGG; Unzulässigkeit der Beschwerde an das Bundesgericht gegen Anordnungen, die keine Zwangsmassnahmen darstellen, wie insbesondere der Ausschluss der Verteidigung von zwei Mitangeschuldigten durch denselben Anwalt. Der die Anordnung der Bundesanwaltschaft bestätigende Entscheid der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts, die Verteidigung von zwei Mitangeschuldigten durch den gleichen Anwalt oder in derselben Kanzlei tätige Anwälte auszuschliessen, stellt keine Zwangsmassnahme gemäss Art. 33 Abs. 3 lit. a SGG dar. Er ist daher nicht mit Beschwerde beim Bundesgericht anfechtbar (E. 1.2).

Regeste (fr):

Art. 33 al. 3 let. a LTPF; irrecevabilité du recours au Tribunal fédéral contre des actes qui ne constituent pas des mesures de contrainte, notamment contre une décision excluant que deux co-accusés soient défendus par le même avocat. La décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral confirmant une ordonnance du Ministère public de la Confédération tendant à exclure que deux co-accusés soient défendus par le même avocat, ou par deux avocats travaillant dans la même étude, ne représente pas une mesure de contrainte au sens de l'art. 33 al. 3 let. a LTPF; cette décision ne peut donc pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (consid. 1.2).

Regesto (it):

Art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF; inammissibilità del ricorso al Tribunale federale avverso provvedimenti che non costituiscono misure coercitive, segnatamente l'esclusione del patrocinio di due coimputati da parte del medesimo legale. La decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, che conferma l'ingiunzione del Ministero pubblico della Confederazione di escludere il patrocinio di due coimputati da parte del medesimo difensore o di avvocati esercitanti nello stesso studio legale, non costituisce una misura coercitiva secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF: essa non è pertanto impugnabile con ricorso al Tribunale federale (consid. 1.2).

Sachverhalt ab Seite 53

BGE 131 I 52 S. 53

C. e D. sono stati arrestati nell'ambito di un'inchiesta aperta nei loro confronti dalla polizia giudiziaria federale per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, alla legge federale sulle armi e per partecipazione a un'organizzazione criminale; essi sono stati posti immediatamente in detenzione preventiva. Ambedue gli arrestati hanno designato quale loro difensore di fiducia l'avv. A. In assenza di quest'ultimo, il loro patrocinio è stato assunto dall'avv. B. esercitante la professione nel medesimo studio legale dell'avv. A.

Con decisione del 28 luglio 2004, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), ritenuta la sussistenza di un rischio di collusione fra i due inquisiti e, pertanto, un rischio di inquinamento delle prove, nonché un possibile conflitto di interessi nella loro difesa, ha ingiunto ai legali di comunicargli, entro cinque giorni, quale imputato intendono patrocinare, prospettando l'eventuale nomina, se necessario, di difensori d'ufficio.

Contro questa decisione C. e gli avvocati A. e B. sono insorti dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Gli insorgenti hanno contestato l'asserito rischio di collusione e la limitazione, da parte del MPC, del diritto dell'imputato di scegliere liberamente il proprio patrocinatore e la strategia difensiva. Il provvedimento violerebbe inoltre il diritto dei legali al libero esercizio della professione, spettando, se del caso, esclusivamente a loro rinunciare al patrocinio di uno o di ambedue gli imputati in presenza di un eventuale conflitto di

interessi. Il Presidente della Corte dei reclami penali ha negato l'effetto sospensivo ai gravami. L'avv. A. ha quindi optato per la difesa di D., mentre il patrocinio di C. è stato assunto dall'avv. E. che esercita la professione presso un altro studio legale. La Corte dei reclami penali, statuendo il 18

agosto 2004, ha respinto il ricorso.

C. e gli avvocati A. e B. impugnano questo giudizio con un ricorso al Tribunale federale.

Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Erwägungen

Dai considerandi:

1.

1.1

1.2 Riguardo all'impugnabilità della decisione della Corte dei reclami penali i ricorrenti si limitano ad accennare, senza esprimersi

BGE 131 I 52 S. 54

oltre sulla questione, al fatto che nella stessa l'esclusione del duplice patrocinio sarebbe stata considerata come una misura coercitiva. L'assunto non regge.

1.2.1 L'istanza precedente non si è infatti pronunciata sul quesito: essa ha semplicemente rilevato che secondo l'art. 105bis cpv. 2 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP; RS 312.0) gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali conformemente alle prescrizioni procedurali degli articoli 214-219 PP. Essa ha inoltre ritenuto che i due imputati erano legittimati soltanto a invocare il diritto di libera scelta del difensore, sancito dagli art. 35 PP e 6 n. 3 lett. c CEDU, mentre i due legali potevano censurare soltanto l'asserita violazione del diritto al libero esercizio della professione (art. 27 Cost.).

Nell'indicazione sui rimedi giuridici l'istanza precedente si è limitata a richiamare testualmente l'art. 33 cpv. 3 lett. a della legge del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale (LTPF; RS 173.71), secondo cui le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale; la procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 PP, applicabili per analogia.

Questa disciplina vale fino all'entrata in vigore della revisione totale dell'OG (art. 33 cpv. 3 LTPF).

1.2.2 È pacifico che la detenzione preventiva o misure sostitutive di quest'ultima, quali la consegna del passaporto, di documenti di identità o l'obbligo di segnalare la propria presenza, come pure il sequestro di beni o la perquisizione di carte costituiscono misure coercitive, impugnabili dinanzi al Tribunale federale (DTF 130 I 234 consid. 2.2; DTF 130 II 302 consid. 3.1; DTF 130 IV 154 consid. 1.2). Anche il carcere in vista d'extradizione rappresenta una grave ingerenza nella libertà personale e costituisce

quindi una misura coercitiva impugnabile, perlomeno fino all'entrata in vigore della revisione totale dell'OG, mediante ricorso al Tribunale federale (DTF 130 II 306 consid. 1.2.2).

1.2.3 Il Tribunale federale, pronunciandosi sul mantenimento della detenzione preventiva, ha recentemente stabilito che il ricorso non era ammissibile nella misura in cui il ricorrente faceva valere d'essere stato privato del diritto di consultare l'incarto della procedura e

BGE 131 I 52 S. 55

di essere stato interrogato senza la presenza del suo avvocato: queste censure, fondate sull'asserita violazione dei diritti della difesa, esulano in effetti dall'oggetto del litigio deferibile davanti al Tribunale federale: ciò vale anche per la questione dell'indennità degli avvocati d'ufficio (sentenze 1S.1/2004 del 9 luglio 2004, consid. 2 e 1S.3/2004 del 13 agosto 2004, consid. 2.2 e 2.3; vedi anche DTF 120 IV 342 consid. 1 concernente l'art. 105bis cpv. 2 vPP, dove era stata negata l'ammissibilità del reclamo alla Camera

d'accusa per il rifiuto di autorizzare la presenza del difensore in occasione dell'interrogatorio dell'imputato e di consultare l'incarto, non trattandosi di misure coercitive o di atti d'autorità connessi a siffatti provvedimenti; sulla nozione di misure coercitive vedi DTF 120 IV 260 consid. 3b pag. 262 seg.; cfr. anche ROBERT HAUSER/ERHARD SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Zurigo

2002, § 68 n. 3 pag. 297 seg.; NIKLAUS SCHMID, Strafprozessrecht, 4a ed., Zurigo 2004, n. 684 e

segg.; GÉRARD PIQUERET, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2267 e segg., n. 2469 e segg.).

1.2.4 Nell'ambito della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, la maggior parte delle decisioni prese dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, che competevano precedentemente alla Camera d'accusa, sono state escluse dal ricorso al Tribunale federale. L'effetto di sgravio insito nel trasferimento di queste competenze al Tribunale penale federale non dev'essere infatti annullato ammettendo un ricorso al Tribunale federale. Solo le decisioni prese dalla Corte dei reclami penali in merito ai provvedimenti coercitivi (detenzione provvisoria, sequestro di beni, ecc.) possono essere oggetto di ricorso davanti al Tribunale federale, dato che si tratta di misure gravi che pregiudicano i diritti fondamentali (Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, del 28 febbraio 2001, FF 2001 pag. 3764 e segg., n. 2.2.3 pag. 3793).

1.2.5 Nella fattispecie è palese che, nei confronti dei due legali, il criticato provvedimento del MPC e la decisione impugnata che lo conferma, non concernono una misura coercitiva secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF: il ricorso, in quanto presentato dai due avvocati in loro nome, è quindi manifestamente inammissibile.

D'altra parte, l'argomentazione dell'imputato, generica e incentrata del resto sul suo diritto di scegliere il proprio difensore, non si riferisce affatto alla sua detenzione o al mantenimento di quest'ultima.

BGE 131 I 52 S. 56

Le critiche ricorsuali non sono sollevate infatti nell'ambito di una domanda di scarcerazione, né l'imputato sostiene che la criticata misura gli avrebbe impedito di difendersi efficacemente di fronte a un'eventuale proroga della carcerazione. Le censure ricorsuali, attinenti all'asserita violazione dei diritti di difesa, concernono, in sostanza, la libertà di scegliere il proprio difensore e la propria strategia difensiva nell'ambito del procedimento penale: esse non sono pertanto neppure strettamente connesse a una misura coercitiva (cfr. DTF 120 IV 342 consid. 1a).